

REGOLAMENTO (CEE) N. 2159/89 DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1989

che fissa le modalità di applicazione delle misure specifiche per la frutta a guscio e le carrube di cui al titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 14 octies,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e al tasso di cambio da applicare nel quadro della politica agraria comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando che il titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 prevede varie misure specifiche intese a rimediare all'inadeguatezza delle condizioni di produzione e di commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube; che gli aiuti previsti sono concessi a organizzazioni di produttori che sono state oggetto di un riconoscimento specifico e che hanno presentato un piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvato dalla competente autorità nazionale;

considerando che è opportuno ricordare che detto riconoscimento specifico non è subordinato a un precedente riconoscimento ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1035/72, ma è concesso indipendentemente da quest'ultimo, purché siano rispettate le condizioni particolari poste per il suo rilascio;

considerando che le condizioni imposte per la concessione del riconoscimento devono costituire una valida garanzia che le organizzazioni di produttori beneficiarie degli aiuti comunitari contribuiranno, per l'ampiezza e la durata della loro attività come per il modo di funzionamento, al perseguito miglioramento delle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti in causa; che, per garantire una certa stabilità delle organizzazioni di produttori, è opportuno fissare i limiti minimi per quanto riguarda il numero di aderenti e il volume di produzione della frutta a guscio e delle carrube, in funzione delle caratteristiche delle varie regioni della Comunità; che allo stesso scopo è necessario esigere che

dette organizzazioni presentino nei loro statuti clausole precise volte a garantire ai produttori il controllo delle decisioni e del funzionamento dell'organizzazione, nonché clausole che sanzionino le infrazioni alle discipline permesse;

considerando che ai fini dell'efficacia e della corretta gestione, per il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione è opportuno limitare il contributo dello Stato membro e della Comunità al finanziamento di frutteti specializzati in frutta a guscio e carrube, escludendo piantagioni puramente marginali; che è anzi opportuno definire, per regioni di produzione, una superficie minima di frutteto specializzato;

considerando che è opportuno definire i tipi di azioni che possono comprendere progetti aventi come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità della produzione, conformemente all'articolo 14 quinquies del regolamento (CEE) n. 1035/72; che, se all'autorità nazionale spetta di approvare i piani, una concertazione e una cooperazione amministrativa con la Commissione, intesa a salvaguardare gli obiettivi della regolamentazione, deve consentire alla Commissione di chiedere eventualmente modifiche del progetto di piano o di opporsi alla concessione dei contributi finanziari sia nazionali sia comunitari;

considerando che è opportuno precisare le azioni intese a sviluppare e a migliorare il consumo e l'utilizzazione nella Comunità di frutta a guscio e carrube, che beneficiano di un contributo finanziario comunitario, azioni che per il perseguimento di tale obiettivo i progetti sottoposti devono offrire delle garanzie circa la realizzazione dell'interesse comunitario, l'efficacia delle azioni e la loro incidenza diretta o indiretta sull'aumento del consumo e dell'utilizzazione dei prodotti; che i progetti devono emanare da organismi o associazioni professionali aventi una comprovata esperienza tecnica o rappresentativi dei settori economici interessati; che, salvo deroghe concesse dalla Commissione, l'esecuzione o il controllo diretto dei lavori da parte dell'organismo o dell'associazione che ha presentato il piano può garantire la serietà dell'impegno del contraente della Commissione; che è opportuno precisare che le modalità di esecuzione degli impegni saranno oggetto di un contratto;

considerando che è opportuno adottare talune modalità generali e di finanziamento per gli aiuti che saranno assunti a carico dal FEAOG, sezione garanzia, alle condizioni definite nel titolo II bis del regolamento (CEE) n.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.